AVVISO PACCHETTI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE PER MICRO E PICCOLE IMPRESE

Sommario

Premesse 2
Capo I FINALITÀ E OPERATIVITA' DELL'INTERVENTO 2
Art. 1- Finalità, riferimenti normativi e regimi di aiuto 2
Art. 2 - Definizioni 6
Art. 3 - Operatività dell'intervento e dotazione finanziaria 6
Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 7
Art. 4 - Soggetti beneficiari 7
Art. 5 - Settori ammissibili e attività escluse 7
Art. 6 – Localizzazione 9
Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI 9
Art. 7 - Progetti ammissibili 9
Art. 8 – Entità delle spese agevolabili 10
Art. 9 – Intensità delle agevolazioni 10
Art. 10 - Spese ammissibili 13
Art. 11 - Spese non ammissibili 16
Capo IV MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 16
Art. 12 – Presentazione ed istruttoria della domanda 16
Art. 13 - Modalità attuative del progetto e concessione delle agevolazioni 18
Art. 14 – Monitoraggio 19
Capo V REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI 19
Art. 15 - Durata e termini di realizzazione del progetto 19
Art. 16 - Cumulo 20
Art. 17 – Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale) 20
Art. 18 – Decadenza dal beneficio di concessione, revoca e rideterminazione delle agevolazioni erogate 20
Art. 19 – Variazioni al programma approvato 22
Capo VI DISPOSIZIONI FINALI 23
Art. 20 – Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. 23
Art. 21 - Pubblicità e trattamento dei dati personali 23
Art. 22 - Norme anticorruzione 24
PER INFORMAZIONI: 24

Premesse

1. Il presente Avviso rende operative:
   - le disposizioni previste dal Programma Regionale 2021 - 2027 – PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 (d'ora in avanti PR) approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C (2022) 8461 del 17/11/2022 che approva il programma "Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e della quale la Giunta regionale ha preso atto con Deliberazione N. 1812 del 07/12/2022 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 20/01/2023;
   - gli indirizzi della strategia di specializzazione S3 "Strategia regionale per la specializzazione intelligente" - Smart Puglia 2030 - (d'ora in avanti S3), approvata dalla Giunta regionale il 27 aprile 2022 con deliberazione n. 569 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 13 giugno 2022 che persegue l'evoluzione e trasformazione del sistema economico produttivo regionale e che evidenzia il ruolo strategico e di grandi opportunità legato alla capacità delle imprese di elaborazione di visioni e strategie di posizionamento condivise e di implementazione di nuove iniziative imprenditoriali congiunte, anche nella direzione della creazione di reti di PMI. Promuovere e sostenere l'adesione a reti collaborative per le modalità di adozione delle tecnologie e per l'erogazione dei servizi attraverso il digitale, nonché a rafforzare la presenza del sistema regionale nei mercati internazionali;
   - gli obiettivi strategici della strategia regionale per la Parità di Genere come definiti nell'ambito dell'Agenda di Genere (D.G.R. 1466 del 15 settembre 2021);
   - gli indirizzi della "*Carta dei diritti fondamentali dell'UE e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP)*".
2. Gli interventi da agevolare sono selezionati con procedura valutativa a sportello (art. 5 comma 3 del D.Lgs n. 123/1998 e ss.mm.ii.).
3. La gestione del presente strumento è di competenza della Regione – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Competitività, che procederà alla sua attuazione mediante il coinvolgimento dell'Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.
4. Puglia Sviluppo S.p.A. si occuperà della gestione della presente misura agevolativa in quanto Organismo Intermedio ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, come da convenzione stipulata con l'Autorità di Gestione del PO FESR-FSE+ 2021-2027.

Capo I FINALITÀ E OPERATIVITA' DELL'INTERVENTO

Art. 1- Finalità, riferimenti normativi e regimi di aiuto

1. Il presente Avviso stabilisce criteri e modalità per la concessione di agevolazioni alle micro e piccole imprese per attività di innovazione tecnologica ed industriale, digitalizzazione e transizione energetica ed ambientale, oltre allo sviluppo e alla qualificazione delle competenze al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale, sviluppandone le specializzazioni produttive e costituisce una procedura attivabile nell'ambito del PR.
   L'Unione europea ha riservato una particolare attenzione alle PMI che costituiscono il 99 % delle imprese dell'UE e, quindi, anche alle piccole e microimprese, in ragione della loro numerosità, dell'essere datori dei due terzi dei posti di lavoro nel settore privato e del loro contributo a più della metà del valore aggiunto totale creato dalle imprese dell'Unione, rappresentando così una fonte essenziale di imprenditorialità ed innovazione, elementi fondamentali per la competitività delle società dell'UE.
   Lo strumento intende, quindi, agevolare gli interventi nel settore manifatturiero-industriale, del commercio e dei servizi, realizzati dalle Micro e Piccole Imprese che avviano un programma di investimento,

attraverso un approccio trasversale ai temi dell'innovazione, che combina azioni diverse e coinvolge più aree aziendali in maniera integrata.
In coerenza con le sfide e gli ambiti tematici individuati nella S3, il presente Avviso offre le opportunità di un "salto di qualità" al tessuto imprenditoriale delle microimprese regionali, caratterizzate da modelli di business tradizionali e competenze tipiche, verso un sistema produttivo che individua nell'investimento in digitalizzazione ed innovazione un fattore di redditività e sviluppo.

2. Il presente Avviso sostiene gli investimenti delle PMI volti a modernizzare metodi produttivi e/o di erogazione dei servizi, a migliorare il trasferimento di conoscenze, ad identificare gli usi più efficaci delle tecnologie e a riqualificare la forza lavoro mediante le competenze immediatamente necessarie per consentire il controllo remoto delle attività, il monitoraggio della produzione, l'adozione di modelli aziendali sostenibili dal punto di vista ambientale e di economia circolare, nonché investimenti in efficienza energetica e miglior utilizzo delle risorse; tutti ambiti in cui il know-how digitale è fondamentale e consente alle PMI di rimanere competitive. Pertanto, le finalità del presente Avviso sono:
   - far fronte alle nuove sfide imposte dall'innovazione e dalla transizione energetica e digitale, attraverso la reingegnerizzazione dei cicli produttivi e l'avvio/consolidamento di processi di economia circolare;
   - agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese di minore dimensione;
   - sostenere il posizionamento delle PMI a livello nazionale ed internazionale;
   - sostenere la diffusione dell'innovazione per accrescere la competitività del sistema produttivo regionale;
   - sostenere e qualificare l'occupazione regionale inclusa l'occupazione femminile;
   - promuovere forme strategiche di associazionismo, attraverso le reti d'impresa / consorzi che consentano alle PMI di migliorare le loro performance innovative, organizzare azioni più forti in termini di competitività sui mercati nazionale e internazionale. Si intende attivare, grazie alle reti / consorzi, meccanismi virtuosi e strategie di collaborazione, avviando o perfezionando processi di innovazione, internazionalizzazione e diversificazione dell'offerta.
3. I contributi per le iniziative di cui al presente Avviso sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014 e s.m.i. (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria - GBER).

Articolo del GBER	Articolo del presente Avviso
Articolo 14 Aiuti a finalità regionale agli investimenti	Art. 7 comma 1 lettera a) Art.10 comma 2
Articolo 28 Aiuti all'innovazione a favore delle PMI	Art. 7 comma 1 lettera b) Art.10 comma 7 lettera a)
Articolo 29 Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione	Art. 7 comma 1 lettera b) Art.10 comma 7 lettera b)
Articolo 31 Aiuti alla formazione	Art. 7 comma 1 lettera c) Art.10 comma 8
Articolo 38 Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici	Art. 7 comma 1 lettera d) Art.10 comma 11 lettera a)
Articolo 41 Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento	Art. 7 comma 1 lettera d) Art.10 comma 11 lettera b)
Articolo 18 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza	Art. 7 comma 1 lettera e) Art.10 comma 12
Articolo 19 Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere	Art. 7 comma 1 lettera e) Art.10 comma 13

4. In data 01/07/2021 sono entrati in vigore, inoltre, il Regolamento (UE) n. 2021/1060 Disposizioni Comuni (RDC) ed il Regolamento (UE) n. 1058/2021 relativo a Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Fondo di coesione (Reg. FESR).
   Infine, al presente Avviso concorreranno anche le risorse rinvenienti dalla dotazione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2021 2027, così come destinate con la Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020) e 2022 (L.234/2021).
5. La strategia del PR si plasma sul contesto economico e sociale attuale e punta a favorire la crescita complessiva del territorio secondo un modello sostenibile sotto il profilo economico, sociale ed ambientale per associare all'ampliamento e potenziamento della base produttiva l'innovazione tecnologica, la stabilità sociale, l'attrattività e l'apertura internazionale, la riduzione dell'impatto sull'ambiente e lo sviluppo delle competenze.
6. Il presente Avviso dà attuazione all'Obiettivo di Policy n.1 che punta a sostenere la competitività delle attuali e delle nuove specializzazioni produttive consolidando il processo di sviluppo tecnologico del sistema produttivo regionale, attraverso interventi finalizzati a supportare l'innovazione di prodotto e di processo, con lo scopo di creare un ecosistema in grado di affrontare le nuove sfide della transizione digitale ed energetica, nonché favorire processi di sviluppo delle competenze e di apertura internazionale.
   Il PR sostiene, inoltre, nell'ambito dell'Obiettivo di Policy n.2, la transizione ecologica del sistema di produzione e di consumo regionale e la crescita dell'economia circolare nonché la transizione energetica, con focus sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e la cogenerazione ad alto rendimento.
7. Nella tabella seguente si riporta l'inquadramento del bando rispetto all'articolazione del PR:

Priorità:	**1. Competitività e innovazione**
Obiettivo strategico	**RSO1.1. Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate (FESR)**
Azione	1.2 Servizi per l'innovazione e l'avanzamento tecnologico delle PMI
Obiettivo strategico	**RSO1.2. Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione (FESR)**
	1.7 Interventi di digitalizzazione delle imprese
Obiettivo strategico	**RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)**
	1.9 Interventi di ampliamento e consolidamento del sistema imprenditoriale delle PMI
	1.10 Interventi per l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi
	1.11 Interventi di accesso al credito e finanza innovativa
Obiettivo strategico	**RSO1.4. Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità (FESR)**
	1.13 Sviluppo delle competenze
Obiettivo strategico	**RSO2.2. Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR)**
	2.2 Sostegno alla realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, ammodernamento impianti e idrogeno verde *(escluso l'efficientamento)*.

8. In coerenza con la S3, il presente Avviso intende promuovere iniziative riconducibili a quattro driver "trasversali" che determinano sfide e opportunità per tutte le filiere:
   a. la sostenibilità ambientale e l'economia circolare
   b. le tecnologie dell'informazione per l'industria e la società

c. le scienze della vita e le tecnologie per la salute
d. la crescita blu e l'economia del mare.

Le filiere di innovazione sono individuate come segue:

1) *Meccanica avanzata, elettronica e automazione*
Aree di Innovazione
- Nuovi materiali
- Connettività avanzata
- Intelligenza artificiale
- Realtà Virtuale ed interfacce uomo-macchina avanzate
- Automazione e robotica
- Sensoristica

2) *Automotive*
Aree di Innovazione
- Elettrificazione dei sistemi di propulsione
- Sistemi di propulsione ibridi e combustibili alternativi
- Connettività avanzata
- Intelligenza artificiale
- Realtà Virtuale ed interfacce uomo-macchina avanzate

3) *Aerospazio*
Aree di Innovazione
- Tecnologie e applicazioni dei sistemi a guida autonoma e a pilotaggio remoto
- Tecnologie di fabbricazione aeronautica
- Microsatelliti e servizi spaziali

4) *Agroalimentare*
Aree di Innovazione
- Transizione ecologica
- Qualità, tracciabilità e sicurezza alimentare
- Nutraceutica
- Agricoltura intelligente
- Tutela delle produzioni locali

5) *Sistema casa*
Aree di Innovazione
- Efficienza energetica negli edifici
- Eco-progettazione applicata ai mobili e agli elementi di arredo
- Casa intelligente e sicura

6) *Sistema moda*
Aree di Innovazione
- Nuovi tessuti e applicazioni
- Sostenibilità ambientale e circolarità dei prodotti

7) *Industria della salute e servizi sanitari*
Aree di Innovazione
- Salute digitale
- Medicina predittiva, personalizzata e di precisione
- Diagnostica avanzata
- Sistemi medicali
- Tecnologie per la riabilitazione, l'invecchiamento attivo e ambient assisted living
- Telemedicina
- Dispositivi medici e farmaci innovativi

8) *Sistemi energetici e ambientali*

Aree di Innovazione

- Monitoraggio ambientale
- Recupero ambientale
- Recupero, riciclo e valorizzazione rifiuti
- Gestione intelligente dei sistemi energetici
- Tecnologie per l'energia e l'efficienza energetica

9) *Industrie culturali, creative e del turismo*

Aree di Innovazione

- Fruizione eventi culturali
- Gestione intelligente dei beni culturali
- Turismo intelligente e sostenibile
- Sviluppo di nuovi contenuti e servizi innovativi connessi

10) *Servizi avanzati*

Aree di Innovazione

- Logistica di ultimo miglio green
- Logistica intelligente
- Sicurezza informatica e privacy
- Cloud Computing
- Big data e data fusion
- Intelligenza artificiale
- Informatica sanitaria
- Open science.

9. Le filiere e le Aree di innovazione possono essere, a loro volta, collegabili alle seguenti KETs - Tecnologie chiave abilitanti:
   - produzione avanzata
   - materiali avanzati
   - tecnologie per le scienze della vita
   - micro/nanoelettronica e fotonica
   - tecnologie e industrie digitali
   - sicurezza e connettività.
10. Le tipologie di azione sono compatibili con il principio "*Do No Significant Harm*" (d'ora in avanti DNSH) in quanto sono state valutate sulla base delle linee guida tecniche del RRF (Recovery and Resilience Facility).
11. L'Avviso contribuisce al perseguimento di indicatori di output ed indicatori di risultato, secondo quanto riportato nel PR di cui alle premesse del presente Avviso. L'Avviso potrà contribuire, anche in relazione alle peculiarità degli interventi, al perseguimento di ulteriori indicatori, secondo le indicazioni riportate nella "Metodologia e Criteri per la selezione delle operazioni del PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021/2027" (CCI 2021IT16FFPR002) approvati dal Comitato di Sorveglianza del 9 marzo 2023 e come da DGR n. 603 del 03/05/2023 di "Presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n° 1060/2021".

Art. 2 - Definizioni

Le definizioni si applicano alle pertinenti disposizioni del presente Avviso e sono riportate nel Glossario denominato Allegato n. 1(Glossario) parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Art. 3 - Operatività dell'intervento e dotazione finanziaria

1. Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalla data indicata nella Determina Dirigenziale di approvazione del presente avviso.

2. A partire da tale data, i Soggetti interessati (di cui al successivo art. 4 comma 1) possono presentare al Soggetto Finanziatore (una delle Banche di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 oppure uno dei Confidi vigilati iscritti nell'albo unico di cui all'art. 106 del TUB, ai quali l'interessato chiede il finanziamento) o ad un Confidi (iscritto nell'Elenco ex art. 112 TUB tenuto dall'Organismo Confidi Minori oppure iscritto nell'albo unico di cui all'art. 106 del TUB), purché accreditati, le domande di agevolazione relativamente ai Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione delle piccole e micro imprese, previsti dal presente Avviso.
3. A partire dalla stessa data il Soggetto Finanziatore può inoltrare la domanda secondo le modalità esposte al successivo articolo 12 esclusivamente tramite procedura telematica.
4. Le risorse complessive disponibili destinate all'agevolazione dei progetti presentati a valere sul presente Avviso ammontano a 40 milioni di euro a valere sul PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021/2027.
5. Dette risorse, potranno essere implementate con ulteriori finanziamenti rivenienti dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC).

Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare istanza di agevolazioni di cui al presente Avviso:
   a. le Micro e Piccole imprese, nonché i liberi professionisti, equiparati alle piccole imprese come esercenti attività economica, secondo l'art. 12, legge 22 maggio 2017, n. 81;
   b. la rete di impresa, nella forma della Rete-soggetto che rappresenta un soggetto dotato di personalità giuridica autonoma - ai sensi del Decreto Legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e ss.mm.ii. - e che è in grado di caratterizzare ed ampliare il proprio modello di business, in quanto contenitore di esperienze e professioni variegate e complementari. La rete soggetto può "accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato" delle imprese retiste/consorziate, con una maggiore capacità relazionale, di internazionalizzazione, di innovazione, proponendo anche proficue sinergie tra i medesimi settori. Alternativamente, è possibile presentare la domanda anche nella forma giuridica del Consorzio.
   Per questa tipologia di beneficiari, non sono agevolabili gli investimenti produttivi.
2. I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i requisiti previsti dall'Allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Art. 5 - Settori ammissibili e attività escluse

1. Sono ammissibili le iniziative di cui alla "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2025" – (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024) come da Allegato n.3 parte integrante e sostanziale del presente Avviso. Sono ammissibili gli investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione "C" della suddetta classificazione, ad eccezione delle divisioni, gruppi e classi di cui alla sezione "C" di seguito indicati:
   - 19 "Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio" fatto salvo il codice 19.20.40 "Fabbricazione di prodotti di base per la copertura stradale";
   - 24.1 "Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe";
   - 24.2 "Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi raccordi in acciaio".
1. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1058/2021, Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:
   a. lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
   b. gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
   c. la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
   d. gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
   e. gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche;

f. gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
g. gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
   - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
   - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;

Inoltre, non sono ammissibili le attività di ricevitoria, commercio al dettaglio di generi di monopolio e le attività di giochi, lotterie e scommesse.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1 del GBER, il presente Avviso non può riguardare:
   a. gli aiuti per le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
   b. gli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
   c. gli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura[1];
   d. gli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
   e. gli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
      i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
      ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Inoltre, come disposto dall'articolo 13 del GBER, gli aiuti a finalità regionale (investimenti produttivi) non sono applicabili agli aiuti a favore del settore dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché dei settori siderurgico, della lignite e del carbone.

Attesa la necessità di garantire idoneo raccordo con la Pianificazione e Programmazione vigente nel settore di gestione dei rifiuti, le proposte progettuali di cui alla Divisione 38 dei codici Ateco riferiti alle attività di valorizzazione dei rifiuti saranno ammesse previa acquisizione di esito favorevole da parte del Tavolo Tecnico costituito dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, AGER, Sezione Competitività e Puglia Sviluppo S.p.A.

Tale Tavolo Tecnico si riunisce con cadenza mensile per l'istruttoria delle istanze ricevute; è consentito un unico rinvio per approfondimenti istruttori.

Le tariffe applicate dovranno essere esposte nel business plan e dovranno tenere conto dei benefici rivenienti dall'agevolazione richiesta sul piano economico finanziario dell'impresa. Inoltre, con riferimento alla Divisione 38.1 (raccolta dei rifiuti) qualora l'agevolazione richiesta riguardi gli investimenti per acquisto di beni, attrezzature ed impianti che rientrano in un contratto di affidamento del servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana per i quali sia prevista la remunerazione di un corrispettivo all'impresa da parte dell'ente affidante, tale corrispettivo deve essere rideterminato, in sede di predisposizione del Piano Economico Finanziario e successiva articolazione tariffaria, in misura pari al valore dell'agevolazione, con la finalità di ridurre le tariffe a carico dell'utenza.

Si chiarisce che la classe:

- 38.23.00 si riferisce agli impianti che effettuano i veri trattamenti biologici o chimico-fisici con esclusione di altre forme di gestione come i semplici stoccaggi o ricondizionamenti (operazioni D8 e D9 dell'Allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);

[1] disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- 38.21 si riferisce agli impianti che effettuano tutte le vere operazioni di recupero con esclusione dei termovalorizzatori e degli stoccaggi e ricondizionamenti (operazioni di cui all'allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con esclusione delle operazioni R1, R12, R13), finalizzati alla trasformazione di rifiuti metallici e non metallici, rottami ed altri rifiuti, in materie prime secondarie (end of waste), comprendendo di solito un processo di trasformazione meccanica e/o chimica.

Con riferimento al codice Ateco 20.51.00 "Produzione di biocarburanti liquidi", sono ammissibili gli investimenti riguardanti la produzione e lo stoccaggio di biocarburanti, bioliquidi e i combustibili liquidi da biomassa solo se ottenuti con il ricorso a scarti di produzione o a sottoprodotti o a rifiuti di origine biologica.
Con riferimento al codice Ateco 35.21.00 è ammissibile la produzione di biogas e biometano con tenore calorico specifico mediante depurazione, miscelatura e altri processi solo se ottenuti con il ricorso a scarti di produzione o a sottoprodotti o a rifiuti di origine biologica.
Con riferimento al codice Ateco 35.24.00 è ammissibile lo stoccaggio di gas nell'ambito dei servizi di fornitura della rete limitatamente all'idrogeno, esclusi i gas di origine fossile.

Con riferimento ai codici Ateco di cui alla Sezione Q "Sanità e Assistenza Sociale", occorre fare riferimento a quanto previsto nelle note in calce all'Allegato 3 del presente avviso. Attesa la necessità di garantire idoneo raccordo con la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale, le proposte progettuali di cui ai codici Ateco della Sezione Q che prevedono le suddette note, saranno ammesse previa acquisizione di esito favorevole da parte del Tavolo Tecnico costituito dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, dalla Sezione Competitività e da Puglia Sviluppo S.p.A. Tale previsione è riferibile esclusivamente ai progetti che riguardano strutture sanitarie nonché sullo spettro autistico. Tale Tavolo Tecnico si riunisce con cadenza mensile per l'istruttoria delle istanze ricevute; è consentito un unico rinvio per approfondimenti istruttori.

Art. 6 – Localizzazione

1. Le iniziative agevolabili con il presente Avviso devono essere riferite a unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della Regione Puglia.
2. L'impresa decade dal beneficio dell'aiuto se questa, o altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, «delocalizza» sia secondo quanto disposto nella sua attuale formulazione dall'articolo 2 Definizioni relative agli aiuti di Stato a finalità regionale del GBER, punto 61bis, sia se delocalizza l'attività oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall'Unione Europea e dallo Spazio Economico Europeo nei tre anni successivi alla data di completamento dell'investimento. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.
3. Le imprese beneficiarie degli aiuti disciplinati dal presente Avviso si impegnano al mantenimento delle ULA, nel territorio della Regione Puglia, conteggiate nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda. Per le iniziative con dato occupazionale di partenza pari a zero, è obbligatorio che sia previsto un incremento occupazionale uguale o maggiore di 1.
4. L'incremento dei livelli occupazionali presso l'unità locale oggetto di agevolazione, anche con particolare attenzione all'occupazione femminile, comporterà l'applicazione di una premialità sull'agevolazione, come previsto al comma 2 dell'articolo 9 del presente Avviso. L'assunzione di tali obblighi di mantenimento e/o incremento delle ULA è per l'esercizio a regime.

Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 7 - Progetti ammissibili

1. Il Mini Pacchetto Integrato di Agevolazione, rivolto alle piccole e micro imprese deve essere costituito da:
   a) Investimenti Produttivi in chiave di tecnologie abilitanti e di innovazione correlati ai temi della digitalizzazione e/o dell'ecosostenibilità in linea con la Smart Specialization Strategy

   che devono essere integrati con:

   b) progetti di Innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e gestionale delle imprese;

   che possono essere integrati con:

c) progetti formativi di qualificazione delle competenze volti alla trasformazione digitale, alla transizione industriale sostenibile, alla transizione ecologica ed alla riconversione green, anche promuovendo azioni di raccordo tra istruzione terziaria / universitaria e sistema produttivo, in stretta correlazione con la strategia regionale di specializzazione intelligente;
d) investimenti a favore della tutela ambientale;
e) acquisizione di consulenze specialistiche, programmi di Internazionalizzazione e di partecipazione a fiere.

2. Con esclusivo riferimento alla **rete di impresa/consorzio**, di cui alla lettera b. del comma 1 del precedente articolo 4, il Mini Pacchetto Integrato di Agevolazioni può essere rappresentato da un progetto coordinato ed integrato volto ad incrementare la presenza dell'impresa sui mercati esteri, a rafforzarne la competitività ampliando il business di ogni singolo partecipante alla rete, che si impegna a condividere know how, strategie e innovazione, anche attraverso la figura di un Temporary Manager, come di seguito descritto:
   a) attività di innovazione, di cui al precedente comma 1 lettera b), per sviluppare prodotti, servizi e processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Tali attività possono riguardare anche servizi per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione tesi a nuovi processi, ovvero la reingegnerizzazione e ottimizzazione di processi esistenti, attraverso azioni di digitalizzazione.
   a) percorsi formativi, di cui al precedente comma 1 lettera c), al fine di agevolare per le imprese retiste/consorziate l'aggiornamento e la qualificazione del personale.
   b) investimenti digitali e pacchetti multifunzione, di cui al precedente comma 1 lettera e), che riguardano servizi specialistici inclusa l'Internazionalizzazione e la partecipazione a fiere.

   Sono, pertanto, agevolabili interventi che prevedano azioni integrate di partnership e di aggregazione tra imprese dello stesso comparto produttivo, attraverso la rete di impresa, volte a organizzare anche attraverso l'uso di piattaforme dedicate ed accessibili alle imprese retiste/consorziate.
   La rete soggetto/consorzio dovrà essere costituita da almeno 5 imprese retiste/consorziate.
3. Ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 1060/2021 non sono finanziabili i progetti che risultino violare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali così come definito dall'articolo 17 del Reg. (UE) 852/2020 e dai corrispondenti criteri di vaglio tecnico di cui al Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione Europea del 4 giugno 2021, coerenti con le tipologie di intervento, impegnandosi a trasmettere, in fase di rendicontazione e monitoraggio del progetto, le informazioni e la documentazione che sarà richiesta dall'Amministrazione.

Art. 8 – Entità delle spese agevolabili

1. I Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione per le micro e piccole imprese devono riguardare programmi di investimento di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 30mila euro e 5 milioni di euro.
2. I programmi di investimento produttivo devono prevedere spese ammissibili non superiori al 90% del progetto integrato.
3. Gli investimenti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione non possono eccedere 1 milione euro.
4. Gli investimenti per l'innovazione a favore delle PMI non possono eccedere 1 milione euro.
5. Gli investimenti per la formazione non possono eccedere 500mila euro.
6. Gli investimenti per la tutela dell'ambiente non possono eccedere 3 milioni di euro.
7. Le spese per servizi di consulenza e di internazionalizzazione non possono superare 500mila euro e le spese per la partecipazione alle fiere non possono superare 500mila euro.
8. Gli investimenti riguardanti il programma della rete d'impresa/consorzi, di cui al comma 1 lettera b. del precedente articolo 4, devono essere compresi tra 500mila euro e 2 milioni di euro.

Art. 9 – Intensità delle agevolazioni

1. Per gli Investimenti Produttivi l'intensità di aiuto non supera:
   - per le micro e piccole imprese il 55%, come segue:

- 35% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto

al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:

- 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
- 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.

2. Nell'ambito degli Investimenti Produttivi, le percentuali di agevolazione di cui al comma precedente potranno essere aumentate fino al 5% in ragione delle premialità riportate nell'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso. Tali agevolazioni non potranno eccedere i limiti stabiliti dalla Carta degli Aiuti - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) approvato il 02.12.2021 C(2021) 8655 *final*.
3. Per gli Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione l'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, come segue:
   - 30% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto;

   al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
   - 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
   - 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.

   Per gli Aiuti all'innovazione a favore delle PMI, l'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, come segue:
   - 30% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto;

   al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
   - 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
   - 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
4. Per gli interventi formativi, l'intensità di aiuto non supera:
   - per le micro e piccole imprese non supera il 70%, come segue:
     - 50% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto;

     al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
     - 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
     - 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
5. Per gli investimenti a favore della tutela ambientale, che consentono alle imprese di ottenere:
   a. una maggiore efficienza energetica, l'intensità di aiuto non supera il 65% come segue:
      - 45% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto

      al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
      - 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
      - 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.

   b. la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento, l'intensità di aiuto non supera il 65% come segue:
      - 45% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto

      al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
      - 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
      - 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.

6. Relativamente ai programmi di Internazionalizzazione e di acquisizione di consulenze specialistiche l'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, come segue:
   - 30% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto;

   al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
   - 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
   - 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
7. Relativamente alla partecipazione alle fiere l'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, come segue:
   - 30% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto;

   al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
   - 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
   - 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
8. Il contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore viene riconosciuto in misura pari all'Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno della delibera di finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato di uno spread determinato dalla Giunta regionale con proprio atto.
   La misura dello spread non potrà essere superiore al 2% (200 punti base). La Giunta entro il 31 dicembre di ciascun anno stabilisce il valore dello spread per i successivi 12 mesi, sulla base dell'andamento dei principali dati macroeconomici dell'economia regionale. Il contributo sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese a rate costanti semestrali", utilizzando il minore tra il tasso definito al primo periodo del presente comma ed il tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore.
9. In sede di prima applicazione lo spread è indicato in apposita Delibera di Giunta.
10. Il rischio del finanziamento è a completo carico del Soggetto Finanziatore.
11. Il contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore comprenderà l'eventuale preammortamento che avrà una diversa durata a seconda della tipologia di investimento:
    - una durata massima di 12 mesi per i finanziamenti destinati ai programmi di innovazione, di formazione ed all'acquisto di macchinari e di attrezzature, di attivi immateriali e ai programmi relativi ai servizi di consulenza;
    - una durata massima di 24 mesi per i finanziamenti destinati alla creazione, all'ampliamento e/o all'ammodernamento dello stabilimento e per gli interventi di tutela ambientale.
12. Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, il contributo in conto impianti di cui al precedente comma sarà calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto dell'eventuale periodo di preammortamento) di:
    a. sette anni per i finanziamenti destinati alla creazione, all'ampliamento e/o all'ammodernamento dello stabilimento e destinati agli interventi di tutela ambientale;
    b. cinque anni per i finanziamenti destinati ai programmi di innovazione, di formazione, di consulenza ed all'acquisto di macchinari, di attrezzature e di attivi immateriali.
13. Secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 3 del GBER, nella sua attuale formulazione: "*Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto*". Per "*momento della concessione dell'aiuto*" si intende l'invio della determina dirigenziale regionale di cui al comma 17 del successivo articolo 12.

Art. 10 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili all'agevolazione le spese sostenute nell'arco di durata del progetto e strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi, come dettagliate nell'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
2. Gli Investimenti Produttivi riguardano un "investimento iniziale" che consiste in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo a:
   a. la creazione di un nuovo stabilimento;
   b. l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
   c. la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento; o
   d. un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento.
3. Nell'ambito degli Investimenti Produttivi in capitale fisso (attivi materiali) sono ammissibili:
   a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo dell'investimento produttivo; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%;
   b. opere murarie e assimilabili (incluso l'acquisto dell'immobile);
   c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica ed in linea con i dettami dell'Industria 4.0 e/o del Green Deal europeo, compatibili con le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o servizi, ovvero processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica, energetica o digitale.
   d. I mezzi mobili targati solo se strettamente funzionali e pertinenti rispetto all'attività ammissibile svolta dall'impresa o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all'effettiva produzione.
   e. studi preliminari di fattibilità e spese per progettazioni e direzione lavori, nonché relazione tecnico - estimativa asseverata della cantierabilità e delle spese previste, anche per eventuale tutela ambientale, da parte di un tecnico iscritto ad albo.
4. Nell'ambito degli Investimenti Produttivi in attivi immateriali sono ammissibili l'acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma. Sono ammissibili anche le spese per l'acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa ed i trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.
5. I programmi relativi agli Investimenti Produttivi agevolano, inoltre, i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni.
6. Con esclusivo riferimento all'Investimento Produttivo, i soggetti beneficiari sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e per tutti i beni agevolati sono tenuti all'obbligo del mantenimento degli stessi nelle Immobilizzazioni del beneficiario per almeno tre anni dalla data di completamento dell'investimento.
7. I progetti di innovazione di cui al precedente articolo 7 comma 1 lettera b), sono riconducibili alle seguenti tipologie di intervento:
   a. Innovazione a favore delle PMI;
   b. Innovazione dei processi e dell'organizzazione.

   Gli aiuti per le attività di innovazione sono destinati all'acquisizione di servizi di consulenza e sostegno all'innovazione e riguardano l'introduzione o l'uso di tecnologie e soluzioni innovative (comprese tecnologie e soluzioni digitali), al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficaci o tecnologicamente avanzati, compresa l'implementazione di tecnologie e soluzioni digitali innovative. Le attività di innovazione includono anche l'innovazione organizzativa e l'innovazione di processo, che riguardano l'attuazione di un metodo di organizzazione aziendale/produttiva nuova o notevolmente migliorato, compresi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software.
   Tali servizi devono essere forniti:

- da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze;
- dai distretti tecnologici riconosciuti dal MUR;
- dai centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2017 e s.m.i.;
- dai centri di competenza ad alta specializzazione ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 gennaio 2018;
- dai manager e specialisti dell'innovazione certificati ai sensi della Norma UNI 11814;
- dagli incubatori certificati di start-up innovative, iscritti alla sezione speciale del registro delle imprese, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016 recante la revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179»;
- dai Digital Innovation Hub (DIH) così come riconosciuti dalla Commissione europea e dal Mimit con l'obiettivo di accompagnare e supportare le imprese nella trasformazione digitale.

8. Sono ammissibili gli Interventi formativi connessi al progetto proposto e rivolti al personale coinvolto, attinenti ai temi di Smart Specialization Strategy della Regione Puglia, a titolo non esaustivo, quali:
   * processi di innovazione aperta, organizzativa e tecnologica;
   * digitalizzazione dei processi;
   * gestione dell'innovazione;
   * internazionalizzazione;
   * economia circolare e sostenibilità ambientale;
   * design-driven innovation ed eco-progettazione.
9. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
10. Nell'ambito degli interventi formativi, i costi ammissibili sono calcolati attraverso l'utilizzo di opzioni semplificate di costi, previste dal Reg. Delegato (UE) n. 1676/2023 per le Operazioni riguardanti l'erogazione di formazione a persone occupate di cui al punto 3 dell'Allegato al citato regolamento. L'opzione semplificata di costo si sostanzia in due Costi Standard Unitari ora/partecipante, che definiscono il parametro di riferimento per il calcolo complessivo, secondo la durata, del programma formativo ammissibile. Il Costo unitario 1 - Tariffa oraria - formazione di persone occupate, potrà essere riconosciuto per partecipante per ora alle attività formative attuate. Il Costo unitario 2 - Tariffa oraria della retribuzione versata a un dipendente impegnato in un corso di formazione, non potrà essere riconosciuto in presenza di costi salariali ammissibili per il medesimo partecipante. L'allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso specifica le condizioni per il sostegno agli interventi formativi, pena l'inammissibilità delle spese sostenute.
11. Sono ammissibili anche gli investimenti a favore della tutela ambientale per:
    a) Misure di efficienza energetica che non siano meri miglioramenti che le imprese sono tenute ad attuare per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.
    b) Investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento.
12. Sono altresì ammissibili i servizi di consulenza strettamente connessi al progetto con la finalità di migliorare il posizionamento competitivo delle imprese oltre che di accompagnare, orientare e consolidare la transizione digitale, ecologica ed energetica, in chiave di innovazione e di Smart Specialization Strategy attraverso interventi finalizzati all'introduzione di tecnologie e pratiche digitali che possano contribuire ad una concreta digitalizzazione degli aspetti produttivi, gestionali ed organizzativi delle imprese attraverso processi di consulenza e di affiancamento aziendali.
    Le spese ammissibili riguardano:
    * consulenza finalizzata al miglioramento dei servizi offerti, delle azioni di posizionamento competitivo, ivi compresa l'assistenza tecnico/manageriale, per indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e delle reti d'impresa/consorzi;

* consulenza finalizzata alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o al miglioramento degli stessi, ivi compresa l'assistenza tecnico/manageriale, per indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale delle imprese attraverso l'applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0;
* consulenza specialistica diretta ad un'analisi strategica, organizzativa e gestionale della realtà aziendale per stimolare processi d'innovazione d'impresa, sia di tipo tecnologico che organizzativo, anche per la trasformazione in Società Benefit e o B Corp, connessa alle operazioni di affiancamento diretto alla gestione imprenditoriale e tutoraggio prevedendo anche la figura del Temporary Manager (che abbia almeno tre anni di esperienza nei servizi effettuati) esclusa l'attività ordinaria di consulenza legale, finanziaria e fiscale. Gli incarichi manageriali possono, inoltre, indirizzare e supportare i processi di ammodernamento degli assetti gestionali ed organizzativi;
* consulenze di contenuto specialistico e assistenza per adeguamenti a norme di legge, finalizzate:
  a. alla realizzazione di sistemi aziendali per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente o di valutazioni ambientali certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;
  b. alla conformità dei prodotti a direttive comunitarie recepite in ambito nazionale.
* spese per l'acquisizione dei seguenti servizi (non presenti in azienda antecedentemente all'investimento):
  a. consulenza rivolta alla creazione di siti orientati al commercio elettronico;
  b. consulenza specialistica per l'e-business (incluse le spese relative al cloud) e lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione dell'applicazione che gestisce l'attività di vendita o promozione via internet, quali applicazioni di e-Commerce, applicazioni business-to-business, etc;
  c. consulenza per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM);
  d. promozione del sito orientato al commercio elettronico, limitatamente alle spese previste per l'acquisizione di consulenze per studi di web marketing, per i piani di diffusione e il posizionamento del sito web di commercio elettronico e realizzazione di video e foto necessari alla creazione del sito web;
  e. definizione di strategie di marketing, ideazione immagine coordinata dell'azienda connessa con il prodotto/servizio realizzato, compresa la progettazione di marchi e loghi identificativi, messa a punto di programmi di penetrazione commerciale, definizione e implementazione di strategie distributive, organizzazione, costruzione e formazione di reti di vendita aziendali, gestione in outsourcing di reti di vendita;
  f. l'acquisizione di certificazione (non obbligatoria per legge) in ambito di parità di genere, di prodotto, di ambiente, di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché di responsabilità sociale ed etica.
* Spese per servizi di consulenza specialistica in internazionalizzazione finalizzati a sviluppare il progetto di promozione internazionale e ad aumentare la capacità competitiva sui mercati internazionali anche attraverso consulenze specialistiche prestate dalla figura dell'export manager e/o digital export manager come definiti all'Allegato n.1 Glossario parte integrante e sostanziale al presente Avviso.
* Consulenze per l'implementazione e gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure Payment System.
  Non sono ammissibili e finanziabili:
  - i servizi a carattere continuativo e periodico;
  - i servizi connessi al normale funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale, le spese di pubblicità e di mera promozione commerciale).

13. Sono, altresì, ammissibili i programmi di partecipazione a fiere che possono riguardare:

* partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e ad eventi a queste collegati quali workshop, eventi B2b, seminari, ecc.;
* spese per la partecipazione a fiere virtuali e per l'utilizzo di piattaforme di matching/ricerche profilate collegati alle fiere;
* istituzione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, all'estero e/o in Italia di spazi espositivi / esposizioni virtuali per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri.

14. I criteri per l'ammissibilità, la determinazione e la documentazione delle spese finanziabili sono riportati nell'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso e devono essere rispettati pena l'inammissibilità delle stesse.

Art. 11 - Spese non ammissibili

Non sono ammissibili:

a. le spese di pura sostituzione;
b. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
d. i titoli di spesa regolati in contanti;
e. le spese di funzionamento;
f. le spese relative all'acquisto di scorte;
g. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
h. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro;
i. attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
j. le spese relative all'acquisto di mezzi mobili qualora non strettamente funzionali all'attività;
k. IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario.
l. tutte le spese non capitalizzate ad eccezione delle spese relative alle consulenze per l'Innovazione, per la Formazione e per l'acquisizione di servizi.

Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria e le forniture "chiavi in mano" che non rispettino le condizioni di ammissibilità previste dall'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Capo IV MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 12 – Presentazione ed istruttoria della domanda

1. Il soggetto proponente, dopo aver attivato sulla piattaforma telematica disponibile sul sito https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/ il proprio profilo, avvia la compilazione della proposta progettuale cui viene assegnato un codice pratica; una volta inseriti i dati sintetici obbligatori, il soggetto proponente completa la compilazione della propria istanza – direttamente o tramite referente accreditato e appositamente delegato su piattaforma per la singola proposta progettuale – e risponde al questionario *ex ante*. La Modulistica della proposta progettuale è riportata nell'Allegato n. 4 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
2. La predetta proposta progettuale contiene il business plan che l'impresa dovrà elaborare, fornendo dati ed informazioni relativamente al progetto di Innovazione ed all'investimento produttivo ed esplicitando obiettivi, traiettorie di sviluppo e scelte commerciali, unitamente alle spese previste; il Mini Pacchetto Integrato di Agevolazione potrà, altresì, includere programmi di tutela ambientale, percorsi formativi ed acquisizione di consulenze specialistiche per il miglioramento della posizione competitiva dell'impresa e per la sua internazionalizzazione.

3. Il Soggetto proponente, o suo delegato, inoltra l'istanza al Soggetto Finanziatore o al Confidi; contestualmente la piattaforma genera il Codice Unico di Progetto (CUP), a far data dal quale è possibile avviare l'investimento.
4. Il Soggetto Finanziatore, ricevuta l'istanza di cui al comma precedente e verificata l'idoneità del soggetto proponente alla concessione del/dei finanziamento/i bancario/i, entro il termine di sei mesi, adotta la delibera del mutuo - che deve essere di importo almeno pari al 50% dell'investimento complessivo proposto e che deve essere appositamente finalizzata alla realizzazione dello stesso - e la trasmette all'Organismo Intermedio mediante la piattaforma telematica unitamente all'istanza ai fini dell'istruttoria, generando i due protocolli di OI e della Regione Puglia.
5. Nel caso l'istanza sia stata presentata per il tramite di un Confidi, al termine di sei mesi previsti per la concessione della delibera, può essere aggiunto un ulteriore periodo non superiore a due mesi per le verifiche effettuate da quest'ultimo.
6. Trascorso il termine di sei mesi dalla generazione del CUP di cui al precedente comma 3, ovvero di due mesi più sei mesi in caso di intervento del Confidi, senza che il Soggetto Finanziatore abbia inviato telematicamente la domanda, l'istanza decade automaticamente.
7. E' consentito il cambio, una sola volta, del Soggetto Finanziatore o del Confidi (qualora l'istanza non sia stata ancora associata a un Soggetto Finanziatore) da parte dell'impresa proponente, in relazione al medesimo investimento oggetto di domanda di agevolazione, per il quale è mantenuto lo stesso Codice Pratica e lo stesso Codice Unico di Progetto, come già generati.
8. Dal predetto cambio, formalizzato attraverso la piattaforma telematica, decorre nuovamente il termine di 6 mesi entro i quali la domanda deve essere trasmessa secondo la procedura telematica, pena la decadenza della stessa.
9. Le modalità di presentazione della domanda ed i documenti a corredo della stessa sono specificati nell'Allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
10. Puglia Sviluppo, ricevute le istanze secondo l'ordine cronologico di invio telematico, avvia, se necessario anche mediante la fase dell'interlocuzione con il soggetto proponente, un esame istruttorio, al fine di accertare le condizioni di ammissibilità, di sostenibilità e di fattibilità del progetto. Puglia Sviluppo potrà, altresì, richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'espletamento dell'attività istruttoria, nonché disporre interlocuzioni e verifiche con gli istanti.
11. I criteri di selezione sono articolati in:
    - criteri di ammissibilità formale, ovvero verifica della sussistenza dei requisiti formali di ammissione alla fase di istruttoria della domanda mediante l'accertamento della conformità formale della documentazione presentata;
    - criteri di valutazione sostanziale, attraverso la quale le domande valutate formalmente ammissibili sono esaminate in relazione a:
        - qualità della proposta sotto il profilo tecnico e gestionale in relazione agli obiettivi ed al contenuto dell'intervento;
        - rilevanza e potenziale della proposta in termini di avanzamento tecnologico (innovazione di prodotto e/o di processo) e di pertinenza rispetto al fabbisogno di innovazione rilevato anche in termini di implementazione di strategie di transizione digitale o di transizione ecologica o di economia circolare;
        - coerenza dei costi da sostenere, giustificabilità delle ipotesi di ricavo, realizzabilità tecnica ed ambientale e compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, concessioni e pareri propedeutici al suo avvio;
        - interventi volti a migliorare il posizionamento competitivo dell'impresa, anche attraverso azioni di open innovation, di marketing, di co-design, di progettazione e di internazionalizzazione;
        - introduzione di tecnologie innovative per la gestione dell'inquinamento volte a ridurre e/o trattare le emissioni industriali in aria, acqua e suolo, di sostanze inquinanti.
12. Per l'esame del progetto di Innovazione, di formazione e per le consulenze specialistiche, Puglia Sviluppo potrà avvalersi anche di esperti iscritti al Registro digitale degli esperti del MUR, con specifiche competenze tecnico-scientifiche, che esprimeranno un parere in merito:

* alla rilevanza ed al potenziale innovativo della proposta in termini di avanzamento tecnologico (innovazione di prodotto e/o di processo);
* alla funzionalità dell'intervento al fabbisogno di innovazione rilevato;
* alla pianificazione ed organizzazione dell'evoluzione aziendale verso i temi del cambiamento (transizione ecologica/economia circolare/introduzione di tecnologie innovative, strategie gestionali e di sviluppo, internazionalizzazione e marketing);
* ai percorsi di sviluppo e qualificazione delle competenze.

La valutazione espressa conterrà eventuali indicazioni e/o prescrizioni utili al conseguimento degli obiettivi di progetto e funzionali a valorizzare ed ottimizzare gli interventi agevolati, di cui l'impresa proponente dovrà tenere conto nella realizzazione del progetto e che saranno oggetto di verifica finale in sede di rendicontazione delle spese sostenute.

13. Per gli aspetti tecnici ed energetici, Puglia Sviluppo potrà avvalersi di esperti, iscritti ai propri albi pubblici.
14. In relazione al rispetto del principio del DNSH e della verifica climatica, le imprese che realizzano un investimento produttivo di importo fino ad € 250.000,00 dovranno compilare la DSAN presente in piattaforma e riportata nell'Allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente Avviso, che attesta il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo (DNSH) e della mitigazione dei cambiamenti climatici o degli adattamenti ai cambiamenti climatici.
    Per i programmi di investimento produttivo di importo superiore ad € 250.000,00, le imprese dovranno compilare compiutamente le apposite schede, secondo quanto indicato nella modulistica di cui all'Allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente Avviso che saranno valutate dalla Struttura del referente per la Sostenibilità Ambientale della Regione Puglia.
15. Le procedure di valutazione utilizzate sono indicate nelle Procedure e Criteri di valutazione riportate nell'Allegato n. 5 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
16. Puglia Sviluppo potrà richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione prodotta nonché disporre interlocuzioni e verifiche da effettuare mediante l'apposita funzionalità prevista dalla piattaforma telematica.
17. Puglia Sviluppo, al termine dell'attività istruttoria di cui ai commi precedenti, invierà una comunicazione alla Sezione, ai fini dell'adozione della Determina Dirigenziale di ammissione che sarà trasmessa telematicamente all'impresa proponente sulla piattaforma Puglia Semplice. La PEC di cortesia sarà indirizzata anche al Soggetto Finanziatore ed al Confidi (eventuale). Tale determina sarà resa disponibile in piattaforma insieme alla relazione di Puglia Sviluppo che contiene l'esito della verifica, l'aiuto massimo concedibile all'impresa ed eventuali indicazioni e prescrizioni da rispettare nella fase di realizzazione del progetto.
    In caso di esito negativo, il dirigente competente predisporrà nota di inammissibilità che conterrà le motivazioni che hanno determinato l'inammissibilità della proposta.

Art. 13 - Modalità attuative del progetto e concessione delle agevolazioni

1. L'impresa ritenuta ammissibile inoltra all'O.I. anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi ed entro 3 mesi dalla conclusione dell'investimento, la dichiarazione di completamento e la richiesta di erogazione del contributo, tramite Sistemi Informativi Regione Puglia (SIRP), secondo gli schemi di rendicontazione resi disponibili sul portale istituzionale della Regione Puglia. Nel caso l'investimento sia concluso antecedentemente alla determina dirigenziale regionale di cui all'art.12 comma 17, il termine di cui sopra decorrerà da detta determina di ammissione.
2. Alla richiesta di erogazione del contributo deve essere allegata documentazione attestante che l'impresa richiedente sia in regola con il versamento delle quote nei confronti degli enti bilaterali, eventualmente previsti dalla contrattazione del settore economico di riferimento sviluppata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che gestiscono le prestazioni di sostegno al reddito in caso di crisi aziendali ai sensi della vigente normativa.
3. L'O.I., ricevuta la richiesta di erogazione del contributo, procede alle verifiche dell'investimento realizzato e delle eventuali autorizzazioni amministrative, attraverso la documentazione corredata alla richiesta ed accerta, in via definitiva, la pertinenza e l'ammissibilità delle spese sostenute.

4. L'attività istruttoria si conclude con una relazione finale relativa alla verifica della realizzazione del progetto agevolato che è trasmessa telematicamente alla Sezione Competitività per gli adempimenti conseguenti.
5. Sulla base delle risultanze della relazione finale di cui al comma precedente, il dirigente competente adotta il provvedimento finale di liquidazione delle agevolazioni in un'unica soluzione all'impresa, indicando l'importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimenti, ovvero nota di inammissibilità.

Art. 14 – Monitoraggio

1. La Regione e Puglia Sviluppo possono effettuare interlocuzioni, verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L'impresa beneficiaria del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'ultimazione dell'investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di beni e servizi.
3. Il beneficiario è tenuto ad illustrare, con relazione allegata alla dichiarazione di completamento dell'investimento, i risultati ottenuti nell'ambito del progetto realizzato e le motivazioni di eventuali scostamenti rispetto a quanto prospettato in sede di proposta progettuale approvata. Tale relazione e la predetta dichiarazione di completamento dell'investimento dovranno essere compilate per l'inserimento nella piattaforma telematica di rendicontazione SIRP utilizzando l'apposita modulistica disponibile nel cloud al link https://nextcloud.innova.puglia.it/index.php/s/SeCqmLHkzXZxNJx?path=%2FStandard%20Allegati%20Minipia%2FMODULISTICA%20RENDICONTAZIONE%20MINIPIA.
4. L'Autorità di Gestione del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, secondo quanto definito nel Sistema di Gestione e Controllo del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 e considerato che gli aiuti alla formazione sono caratterizzati da un elevato grado di immaterialità, è responsabile delle verifiche di gestione, ex art. 74 del Reg. (UE) n. 1060/2021, ai fini dell'ammissibilità del contributo; è responsabile, inoltre, a campione, delle verifiche in itinere sul posto di regolare esecuzione, nonché delle verifiche amministrativo contabili.
5. Al fine di valutare l'impatto, l'efficacia, i risultati raggiunti e gli effetti prodotti dall'attuazione della misura in termini di crescita di produttività, di aumento di redditività, di stabilità economica e di incremento occupazionale (ove previsto), anche con riferimento agli obblighi rivenienti dai costi salariali, saranno rilevati dati di monitoraggio delle iniziative agevolate dalla Regione Puglia. Si fa, altresì, presente che l'impresa sarà tenuta, a completamento dell'investimento, alla compilazione telematica del questionario ex-post presente nella piattaforma (https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/).

Capo V REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Art. 15 - Durata e termini di realizzazione del progetto

1. I programmi di investimento possono essere avviati successivamente all'acquisizione del già menzionato Codice Unico di Progetto (CUP), così come previsto dal precedente comma 3 dell'articolo 12. Tale avvio dell'investimento non determina alcun diritto a favore dell'impresa, né obbligo di impegno o di spesa per l'Amministrazione Regionale.
   Gli interventi formativi di cui all'articolo 7 comma 1 lettera c) potranno essere avviati solo successivamente Determina Dirigenziale di cui al precedente articolo 12 comma 17; la relazione di Puglia Sviluppo potrà contenere particolari prescrizioni e/o indicazioni in merito ai piani Formativi che dovranno essere rispettate sin dall'avvio, pena il loro non riconoscimento ad agevolazione ed implicherà che l'impresa sia in possesso di tutti gli elementi previsti per la fase di realizzazione del piano formativo, incluso il calendario delle attività previste. Nel caso intervengano variazioni rispetto al piano formativo presentato, le stesse devono essere tempestivamente comunicate esclusivamente mediante piattaforma telematica, al fine di consentire all'Autorità di Gestione le opportune verifiche di cui al precedente articolo 14 comma 4.

2. Il programma oggetto di agevolazione può avere una durata massima di 24 mesi dalla determina dirigenziale di cui al precedente articolo 12 comma 17. Il beneficiario può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione del progetto, a condizione che la richiesta sia adeguatamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione.

Art. 16 - Cumulo

1. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 8 "Cumulo" del GBER, al fine di verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto concedibili, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.
2. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del GBER possono essere cumulati:
   a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
   b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al GBER ed alla Carta degli Aiuti 2021 2027 ove pertinente.
3. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del GBER non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dalle regole comunitarie.
4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del GBER possono essere cumulati con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili.
5. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata dal GBER o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.
6. È consentito il concorso con misure agevolative aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato, in misura non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.
7. Nel caso sia superata l'intensità massima di aiuto si procede alla rideterminazione del contributo.
8. Fermo restando le intensità della sovvenzione complessiva per gli investimenti produttivi di cui ai precedenti commi del presente articolo, in presenza di un ulteriore ESL derivante da un aiuto in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, la verifica di cumulabilità tiene conto dei limiti delle previsioni della Carta degli Aiuti di cui al precedente comma 2.

Art. 17 – Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)

È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, in qualità di datore di lavoro, del contratto collettivo nazionale per il settore di riferimento e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come previsto ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 - disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009, anche con riferimento alla regolarità dei versamenti nei confronti degli enti bilaterali eventualmente previsti da tale contrattazione che gestiscono le prestazioni di sostegno al reddito in caso di crisi aziendali ai sensi della vigente normativa.

Art. 18 – Decadenza dal beneficio di concessione, revoca e rideterminazione delle agevolazioni erogate

1. Il soggetto destinatario della Determina Dirigenziale di cui al comma 17 dell'articolo 12 decade dal diritto a beneficiare delle agevolazioni richieste nei casi di seguito previsti:
   a. per i beni oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, da Puglia Sviluppo S.p.A. e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;

b. sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività anteriormente al completamento del progetto di investimenti;
c. il Soggetto Beneficiario sia destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
d. in caso di delocalizzazione così come definita al precedente articolo 6 comma 2 del medesimo articolo;
e. sia variata, senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, la localizzazione dell'intervento rispetto a quella originariamente prevista;
f. il Soggetto Beneficiario non trasmetta all'O.I. / Regione, nei termini indicati al precedente comma 1 dell'articolo 13, la documentazione finale comprovante l'effettuazione delle spese sostenute e pagate, nonché la relazione e le attestazioni di cui al comma 3 articolo 14;
g. non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;
h. non sia stata osservata la "clausola sociale" (di cui all'articolo 17 del presente Avviso) prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009 e ss.mm.ii.;
i. sia modificato, senza previa autorizzazione della Regione, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una divisione della "Classificazione delle attività economiche ATECO 2025" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma approvato;
j. non siano rispettate le normative edilizie e urbanistiche oggetto dell'intervento nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;
k. qualora senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, subentri una nuova Società a seguito di acquisizione, fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati.

2. Le agevolazioni sono revocate al soggetto beneficiario nei seguenti casi:
a. per i beni oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, da Puglia Sviluppo S.p.A. e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;
b. sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività prima che siano trascorsi tre anni dal completamento degli investimenti;
c. sia destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e ss.mm.ii.;
d. in caso di delocalizzazione così come definita al precedente articolo 6 comma 2 del medesimo articolo;
e. sia variata, senza l'autorizzazione della Regione e prima che siano trascorsi tre anni dal completamento degli investimenti, la localizzazione dell'intervento;
f. non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;
g. non sia stata osservata la "clausola sociale" (di cui all'articolo 17 del presente Avviso) prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;

h. qualora senza l'autorizzazione della Regione, prima che siano trascorsi tre anni dal completamento degli investimenti, subentri una nuova Società a seguito di acquisizione, fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati;
i. si trasferiscano altrove, si alienino o si destinino ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimenti ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione della Regione, i beni agevolati prima che siano trascorsi tre anni dal completamento degli investimenti;
j. non sia adottato e mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
k. non siano rispettati i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie;
l. il soggetto beneficiario non consenta i controlli e le ispezioni sulla realizzazione del programma di investimento agevolato.

3. I Soggetti Beneficiari accettano di essere inclusi nell'elenco dei beneficiari, nel quale sono pubblicati altresì la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse e comunque tutti i dati previsti agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. In caso di rifiuto da parte dei Soggetti Beneficiari, gli stessi saranno considerati rinunziatari dell'agevolazione che pertanto decade.
4. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto. Tale importo sarà maggiorato di cinque punti percentuali nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a, d, e, f e g.
5. Si procederà alla rettifica del contributo e alla conseguente rideterminazione delle agevolazioni assegnate ed erogate al Soggetto Beneficiario al verificarsi anche di una sola delle condizioni sotto elencate:
   a. qualora sopravvenga l'accertamento successivo, da parte di autorità competenti esterne, dell'inammissibilità di spese già sostenute e verificate dall'O.I. In tale circostanza sarà effettuata la rideterminazione del contributo attualizzato relativo all'importo dichiarato inammissibile ed oggetto di rettifica;
   b. Il Soggetto Beneficiario realizzi l'investimento oggetto di agevolazione con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti "chiavi in mano" senza rispettare le relative condizioni di ammissibilità stabilite nell'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso;
   c. qualora non risultino realizzate le attività o rispettate le condizioni previste per la concessione delle premialità, limitatamente alla quota incrementale prevista al precedente articolo 9 comma 2;
   d. qualora non sia rispettato l'obbligo dell'incremento occupazionale per le iniziative con dato di partenza pari a zero e il mantenimento occupazionale nell'esercizio a regime, limitatamente al 5% del contributo complessivo erogato;
   e. in tutte quelle ulteriori fattispecie, non riconducibili ai casi tassativamente elencati al presente articolo, nelle quali si accerti la violazione/elusione delle obbligazioni assunte dal beneficiario per l'attuazione del programma di investimento; la rideterminazione ha ad oggetto la sola parte dell'investimento per la quale si accerti la violazione/elusione.
6. All'importo del beneficio da restituire per effetto della rideterminazione è applicato un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto.

Art. 19 – Variazioni al programma approvato

1. Il progetto ritenuto ammissibile, salve cause di forza maggiore, non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi.
2. Non sono considerate modifiche e variazioni soggette ad autorizzazione:
   - modifiche dell'identità del fornitore rispetto a quella indicata in fase istruttoria;
   - sostituzioni o modifiche dei beni previsti, che non ne alterano la funzionalità;
   - con riferimento alle spese per opere murarie ed assimilate, fermo restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste.
3. Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto riportato nella della Determina Dirigenziale di cui al comma 17 dell'articolo 12 non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

Capo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
REGIONE PUGLIA
Sezione Competitività – Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese.
Corso S. Sonnino, 177 – 70121 Bari
Responsabile del procedimento: Gianluigi Labellarte.

Art. 21 - Pubblicità e trattamento dei dati personali

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, il presente Avviso verrà diffuso sui canali digitali mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui portali istituzionali della Regione Puglia (www.regione.puglia.it e https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/).
2. Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 10 agosto 2018, n.101, la Regione Puglia informa che i dati forniti e richiesti dal presente Avviso e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso.
3. Il Titolare del Trattamento è la Regione Puglia. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: Dott.ssa Rossella Caccavo, indirizzo e-mail: rpd@regione.puglia.it alla quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 12 DGPR, e/o per eventuali chiarimenti in materia di protezione e dati personali.
4. I dati saranno trattati ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del Trattamento, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, nell'attuazione, gestione, monitoraggio dell'Avviso, e della conseguente assenza di obbligo ad acquisire il consenso scritto degli interessati.
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente procedimento e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione dello stesso. I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette.
6. Successivamente saranno archiviati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso, le informazioni raccolte saranno utilizzate con strumenti informatici e non, secondo le modalità inerenti le finalità suddette. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell'utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti).
7. I dati saranno trattati dal personale e dai collaboratori della Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Competitività espressamente nominati come "designati" o "persone autorizzate al trattamento". Designato al trattamento è il Dirigente pro tempore della Sezione Competitività, mail: competitivita@regione.puglia.it.
8. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi, ivi incluso l'Organismo Intermedio, che prendono parte ai processi operativi o che, in ottemperanza a specifici obblighi di legge o di regolamento, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli (es. ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso agli atti nei limiti consentiti dalla legge n. 241/90).
9. Laddove il soggetto proponente risultasse beneficiario del finanziamento, le informazioni riferite al Soggetto, relative al progetto presentato, potranno essere pubblicate sui siti internet www.regione.puglia.it e https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità prescritti dalla legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", dalla normativa comunitaria, nonché dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n. 33/2013).

10. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati (rdp@regione.puglia.it).
11. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti in base a quanto stabilito negli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE 2016/679, quali l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o, infine, potranno opporsi al trattamento. L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
12. I dati saranno resi disponibili sul sistema informativo ARACHNE. La Regione Puglia dispone l'accesso al sistema informativo ARACHNE, sviluppato dalla Commissione Europea per supportare le attività di verifica delle Autorità di Gestione dei Fondi strutturali 2021 - 2027 nell'individuazione delle iniziative potenzialmente esposte a rischi di frode, conflitti di interessi e irregolarità. Il sistema ARACHNE è alimentato da fonti dati esterne, quali banche dati mondiali (Orbis e Lexis Nexis World compliance), sistemi informativi della Commissione Europea (VIES e Infoeuro) e da fonti dati interne, rappresentate dalle informazioni provenienti dalle singole Autorità di Gestione dei diversi Stati membri titolari di Programmi comunitari FESR e FSE riferite allo stato di attuazione delle operazioni. I dati, disponibili nelle banche dati esterne, saranno trattati al fine di individuare gli indicatori di rischio.
13. La Regione Puglia trasmette telematicamente al sistema informativo ARACHNE i dati delle operazioni rendicontate nell'ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 per il tramite del "Sistema Nazionale di Monitoraggio" gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-RGS-IGRUE. I dati disponibili nel sistema ARACHNE saranno trattati dalla Regione Puglia esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di Beneficiari, contraenti, contratti e progetti. Il sistema ARACHNE potrà essere utilizzato sia nella fase di selezione sia nella eventuale fase di attuazione dell'operazione. Il processo e lo scopo dell'analisi dei dati operato da ARACHNE sono descritti alla seguente pagina web della Commissione Europea: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it.

Art. 22 - Norme anticorruzione

Al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), le imprese beneficiarie si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia.

PER INFORMAZIONI:
Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico
Sezione Competitività – Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese
Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari.
PEC:
aiutipmi.regione@pec.rupar.puglia.it;
Siti internet:
www.regione.puglia.it; https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/; www.pugliasviluppo.eu.

Si fa presente che tutte le comunicazioni e/o informazioni di carattere generale pubblicate sul sito istituzionale nella pagina dedicata all'Avviso si considerano valide per tutti i destinatari interessati ed hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Analogamente, tutte le comunicazioni presenti nell'area di lavoro dedicata ad ogni istanza (c.d. cruscotto imprese) ed alle quali sono associate notifiche di cortesia automaticamente inviate dal portale pugliasemplice.sistema.puglia.it sul domicilio digitale speciale

indicato nell'istanza o modificato successivamente da parte del richiedente mediante le funzioni del portale, si considerano valide per il destinatario interessato ed hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
E' onere del richiedente, pertanto, indicare correttamente la PEC nell'istanza e verificare costantemente che sia attiva e funzionante, al fine di ricevere le PEC di cortesia.

Allegati all'Avviso:
Allegato n.1 Glossario
Allegato n.2
Allegato n.3 Codici ATECO Ammissibili
Allegato n.4 Modulistica domanda di agevolazione
Allegato n.5 Procedure e Criteri di valutazione